Indel B S.p.A.



REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125-BIS.1 DEL TUF

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. in data 23 ottobre 2026

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. ("**Indel B**" o la "**Società**") delibera, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea e avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, le modalità di svolgimento dell'assemblea medesima, nel rispetto degli artt. 12.5 e 12.6 dello Statuto e dell'art. 125-*bis*.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), secondo una delle seguenti modalità:

(i) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge;
(ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante** Designato") secondo quanto consentito dalla legge e dall'art. 12.6 dello Statuto;
(iii) mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del Rappresentante Designato secondo quanto consentito dalla legge e dagli artt. 12.5 e 12.6 dello Statuto.

La delibera con cui il Consiglio di Amministrazione stabilisce che l'assemblea si svolga secondo le modalità di cui ai punti (ii) o (iii) è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 2, del TUF.

Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) di cui sopra, salva l'applicazione a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o regolamento.

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo Statuto ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente dell'assemblea, individuato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, adottando, nell'esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

L'assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea e mezzi di comunicazione

Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato esclusivo, ed in particolare la possibilità per quest'ultimo di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12.5 dello Statuto.

Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e per la partecipazione all'assemblea sono comunicate agli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

Nelle assemblee di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire al Rappresentante Designato delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ovvero deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, entro il termine e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione. La Società assicura che le deleghe possano essere conferite, o revocate e nuovamente conferite, anche successivamente alla pubblicazione delle risposte alle domande di cui all'art. 4. I costi del Rappresentante Designato sono a carico della Società.

Articolo 3 – Clausola di salvaguardia per le minoranze

Qualora l'avviso di convocazione disponga lo svolgimento esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che la stessa si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. La richiesta è presentata per iscritto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, corredata dalla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della partecipazione richiesta. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-*bis* del TUF. Restano ferme le deleghe e sub-deleghe già conferite al Rappresentante Designato, salva la facoltà di revoca.

Nelle assemblee che si svolgono mediante adunanza in luogo fisico, anche a seguito della richiesta di cui al comma precedente, ovvero con intervento mediante mezzi di telecomunicazione, la partecipazione alla discussione è subordinata al possesso individuale di Azioni pari almeno allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle Azioni possedute al termine della giornata di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 4, del TUF. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF. Dell'applicazione della soglia è data evidenza nell'avviso di convocazione.

Articolo 4 – Domande pre-assembleari

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis* del TUF, alla luce della modalità di svolgimento assembleare prevista dall'art. 1 punti (ii) e (iii) del presente Regolamento, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF, entro il quale le domande devono pervenire alla Società. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della *privacy* oppure a regole e clausole in materia di riservatezza. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero relative ai medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la Società può fare rinvio alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito *internet* della Società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet*.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto, delle quali viene data notizia in assemblea.

Articolo 5 – Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti e messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società. Il presente Regolamento viene richiamato nell'avviso di convocazione assembleare e si applica alle assemblee convocate successivamente alla sua pubblicazione.

Eventuali modifiche o aggiornamenti devono essere deliberati con le modalità specificamente previste dall'art. 125-*bis*.1 del TUF, fatto salvo l'adeguamento automatico per norme imperative sopravvenute.

Quadro normativo

Art. 125-bis.1 - Modalità di svolgimento dell'assemblea

1. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.

2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. Può altresì essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.

3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125 bis, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter. Dell'applicazione della soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.